

STATUTO Associazione Compagnia delle Opere Toscana
Modificato dall'Assemblea straordinaria del 11 ottobre 2008

Art.1) È costituita la "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE TOSCANA", con attività operativa in tutta la Regione Toscana. L'associazione nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale e il lavoro di tutti nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita. La denominazione "Compagnia delle Opere", la sigla CDO e l'emblema costituiscono la denominazione e la sigla e l'emblema dell'associazione Compagnia delle Opere con sede a Milano, e sono registrati come marchio della medesima; l'associazione locale Compagnia delle Opere Toscana utilizza i citati denominazione, sigla, emblema in virtù della concessione sempre revocabile a tale impiego ricevuta da parte dell'associazione Compagnia delle Opere in Milano.

Art. 2) SEDE SOCIALE - L'associazione ha sede in Piazza Luigi Dallapiccola n. 3 a Firenze.

Art. 3) ADESIONE AD ALTRI ORGANI - L'Associazione aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, riconosciuta come associazione sindacale tra imprenditori dal Ministero delle Finanze, sia come ente a carattere assistenziale dal Ministero degli Interni. Nell'ambito dei propri fini l'Associazione potrà aderire ad altri organismi nazionali ed internazionali di qualsiasi natura.

Art. 4) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - L'associazione ha durata sino al 2099 (duemilanovantanove).

Art. 5) SCOPO SOCIALE - L'associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, di enti di ogni genere e tipo e loro consorzi con particolare riferimento alle imprese e opere che producono servizi alle persone e servizi alle imprese. In particolare l'associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese ed opere di qualsiasi natura in cui siano costantemente presenti le dimensioni della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole. L'associazione si può organizzare secondo settori di attività, così come di volta in volta definiti dal Consiglio direttivo. In ogni caso, al fine di meglio definire le problematiche e i servizi che riguardano i due gruppi di realtà, l'associazione identifica due settori di attività: a) il settore "imprese"; b) il settore "non profit" e di impresa sociale.

Il settore "imprese" si rivolge, e ad esso partecipano, tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi alle piccole e medie imprese. Il settore "non profit" e di impresa sociale si rivolge, e ad esso partecipano, tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate a svolgere attività di assistenza, socio sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro.

L'associazione si rivolge anche alle persone fisiche valorizzando la loro dignità in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente, con particolare riferimento ai docenti di ogni ordine e grado, ai liberi professionisti e ai dirigenti.

L'associazione si propone quindi nei confronti di tutti gli associati e per tutti i settori di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società, della quale diventino interlocutori. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva,

l'associazione potrà:

- a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale nonché stabilito un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
- b) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formazione di proposte sui problemi economici e sociali con particolare riferimento alle attività d'impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, non profit e di impresa sociale, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
- e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, sui temi di interesse nazionale e internazionale; effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali,

amministrative e finanziarie;

- f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati in particolare delle piccole e medie imprese;
 - g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con l'esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
 - h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività dell'associazione e dei soci;
 - i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione di problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito, legislativa;
 - j) fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'associazione e dei soci;
 - k) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro, e/o la riqualifica dei lavoratori;
 - l) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
 - m) organizzare anche tramite volontari e/o obiettori attività di assistenza e, cooperazioni allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
 - n) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
 - o) assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci.
- L'associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

Art. 6) SOCI - Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, ditte individuali, le società di persone, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni riconosciute e non, anche non svolgenti attività commerciali, che condividono gli scopi e vi aderiscono. I soci dell'associazione Compagnia delle Opere Toscana divengono automaticamente soci dell'associazione Compagnia delle Opere.

Art. 7) CATEGORIA SOCI - Nell'associazione si distinguono: i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

Art. 8) SOCI FONDATORI - Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Il consiglio direttivo ha facoltà di assimilare alla categoria altri soci che acquisiscono le medesime prerogative.

Art.9) SOCI ORDINARI - Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 10) SOCI ONORARI - Sono soci onorari personalità o enti che si siano particolarmente distinti nella promozione dell'associazione e come tali ammessi alla Compagnia delle Opere.

Art. 11) QUOTE ASSOCIATIVE - Le quote sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo. Possono essere stabilite quote differenziate per diverse categorie di soci anche con riferimento ai soci persone fisiche, società, associazioni e persone giuridiche. È facoltà del Consiglio direttivo stabilire quote di ingresso per nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare speciali iniziative. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Art. 12) AMMISSIONE DEI SOCI - Per essere ammesso in qualità di socio ordinario deve essere presentata apposita domanda di iscrizione accompagnata dalla quota associativa in vigore per l'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e dalla quota d'ingresso, qualora istituita. La domanda d'iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento da parte del richiedente dello statuto, degli eventuali Regolamenti dell'Associazione e di elezione del suo domicilio in Firenze presso la sede dell'Associazione. Il consiglio direttivo delibera, in ordine all'ammissione, nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione le quote anticipate devono essere retrocesse.

Art. 13) RECESSO DEI SOCI - Il socio può recedere dall'associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al presidente che ne darà comunicazione al Consiglio direttivo.

Art. 14) DECESSO DEL SOCIO - La qualifica di soci non è trasmissibile mortis causa.

Art. 15) ESCLUSIONE DEI SOCI - Il Consiglio direttivo constata se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino l'esclusione di un socio.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell'Associazione;

b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

L'avvenuta esclusione del socio potrà essere resa nota sulla pubblicazione dell'Associazione.

Art. 16) EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - La perdita della qualifica del socio comporta la perdita immediata di ogni e qualsiasi tipo di servizio e assistenza e la decadenza da ogni diritto acquisito. In ogni caso alla perdita della qualifica non compete all'ex-socio, od agli aventi diritto, la liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate al patrimonio sociale.

Art. 17) RAPPRESENTANZA DEI SOCI - La tessera degli enti, dell'associazione e delle società sarà intestata imprenditorialmente all'ente, associazione, società ammessa; detti soci operano di norma nei rapporti con l'Associazione, mediante il legale rappresentante, che ha la facoltà di nominare con comunicazione scritta al Consiglio direttivo un proprio rappresentante temporaneo o permanente; detta persona è a tutti gli effetti assunta dall'Associazione quale rappresentante dell'ente, associazione o società.

Art. 18) PATRIMONIO SOCIALE - È costituito dal patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai nuovi soci e da qualsiasi somma pervenga all'Associazione a tale titolo; dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione; da eventuali riserve straordinarie; da ogni eventuale altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; dai contributi di conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri.

Art. 19) MEZZI FINANZIARI - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative; dai corrispettivi per eventuali servizi a domanda individuale; dai contributi in conto esercizi di enti pubblici e/o privati italiani ed esteri; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; da proventi di iniziative sociali, ordinarie e straordinarie; dalle offerte di soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Art. 20) ESERCIZIO SOCIALE - Decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 21) BILANCIO - Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui si riferisce il bilancio. Gli avanzi netti di gestione, pagato quindi ogni costo di esercizio, risultati dal bilancio, saranno così destinati: una quota non inferiore al 10% alla riserva ordinaria, il residuo alla riserva straordinaria e fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. È fatto divieto di distribuzione utili ai soci durante l'esistenza dell'Associazione. Le riserve non sono ripartibili tra i soci. Eventuali prestiti dei soci all'Associazione sono infruttiferi.

Art. 22) ORGANI SOCIALI - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, il Presidente, ed eventualmente il Collegio dei Revisori.

Art. 23) DURATA - La permanenza delle cariche è fissata ad anni 3 (tre) senza limiti di rieleggibilità. Al termine del mandato, gli organi restano in carica fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che deve approvare il bilancio relativo all'ultimo anno di mandato.

Art. 24) COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA - È costituita dai soci fondatori, onorari e ordinari in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, e iscritti fino a 15 giorni prima della data di spedizione dell'avviso di convocazione.

Art. 25) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, può convocare l'Assemblea in luogo diverso dalla sede sociale purché in territorio italiano.

Art. 26) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, spedito a mezzo lettera ordinaria, fax o e-mail, ed essere esposto mediante affissione nella sede sociale e in ogni sede periferica almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea. È a tutti gli effetti valido l'avviso di convocazione inviato all'indirizzo conosciuto dall'Associazione quando la comunicazione di variazione inviata dal socio sia pervenuta all'associazione, nel corso dei 10 giorni di calendario che precedono la data di spedizione della lettera di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere: la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione; la data e il luogo dell'assemblea in seconda convocazione, che può aver luogo e decorso a un'ora dalla prima; l'ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per approvazione del bilancio. L'assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare che devono essere di pertinenza dell'assemblea.

Art. 27) ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea: delibera sul bilancio preventivo e consuntivo; stabilisce le direttive generali dell'associazione; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto; decide in ordine allo scioglimento dell'associazione; delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione; elegge il Consiglio direttivo, stabilendone il numero dei componenti ed eventualmente il Consiglio dei Revisori.

Art. 28) RAPPRESENTAZIONE DEI SOCI IN ASSEMBLEA - Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. In Assemblea ciascun socio dispone di un solo voto indipendentemente dal numero di quote sottoscritte e dalla loro consistenza, dal tipo di ente, associazione o società rappresentata; queste ultime sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante individuato a norma dell'art. 17. Ciascun socio può essere portatore in Assemblea, oltre che del proprio voto, di un massimo di 5 (cinque) delegati in rappresentanza di altrettanti soci quindi esprimere fino a un massimo di 6 (sei) voti.

Art. 29) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Il processo verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30) QUORUM - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi quelli di astensione. Le assemblee convocate per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide, con la presenza in proprio o per delega: di due terzi dei soci, in prima convocazione; di un ventesimo dei soci in seconda convocazione; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi quelli di astensione.

Art. 31) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 e da un massimo di 60 membri. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. Il consiglio direttivo potrà modificare durante il proprio mandato il numero dei suoi componenti fermo restando il limite massimo stabilito per statuto. Le nuove nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica della prima Assemblea utile. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il suo Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti di cui uno con funzione di vicario. I Vice Presidenti collaborano col Presidente e il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, i componenti in carica provvedono alla nomina per cooptazione di nuovi consiglieri. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Qualora viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 32) ADUNANZE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI - Il Consiglio direttivo riunisce nell'ambito del territorio nazionale almeno una volta ogni sei mesi e in ogni caso: ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti dell'ordine del giorno che devono essere pertinenti con l'attività dell'associazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente, spedito a mezzo lettera

ordinaria, fax o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza col telegramma, fax o e-mail da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario. Per la validità dell'adunanza, occorre la presenza effettiva, in prima convocazione, di almeno un terzo dei componenti il consiglio, in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia la partecipazione dei consiglieri, compresi comunque almeno il Presidente o il Vice Presidente Vicario. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Alle adunanze del Consiglio parteciperanno senza diritto di voto i Revisori dei Conti, se nominati, che possono esprimere il loro parere non vincolante in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte. Il Consiglio può nominare un segretario del Consiglio anche tra estranei al consiglio stesso. Delle riunioni è redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 33) **ATTRIBUZIONI** - Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente e due o più Vice Presidenti fino ad un massimo di cinque, almeno uno di questi deve garantire la rappresentanza del non profit e di impresa sociale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice e dura in carica tre anni.

Le modalità di nomina del Consiglio Direttivo dovranno essere tali da favorire la rappresentanza delle diverse realtà associative e delle diverse realtà territoriali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione. Esso potrà delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo. Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o più regolamenti per l'attività dell'Associazione, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto, nonché stabilire regolamenti, organi ed ogni modalità di funzionamento per i singoli settori in cui si svolge l'attività dell'Associazione.

Detti provvedimenti, che potranno essere delegati al Comitato Esecutivo, dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio potrà nominare un comitato tecnico con funzione consultiva per coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento dei diversi settori di attività dell'Associazione.

Art. 33 bis) **SETTORE IMPRESE E SETTORE NON PROFIT E DI IMPRESA SOCIALE** - I settori imprese e non profit e di impresa sociale così come sono definiti all'art. 5 possono essere presieduti da un Vice Presidente destinato a ciascun settore all'atto della nomina. I vice presidenti hanno funzioni organizzative e di coordinamento dei settori che rispettivamente presiedono e agiscono nell'ambito delle deleghe loro conferite dal Consiglio direttivo. Ciascun settore potrà avere propri organi collegiali di governo stabiliti dal Consiglio direttivo e agire in base ai regolamenti appositamente emanati dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 33 ter) COMITATO ESECUTIVO - Il Comitato Esecutivo è composto di un numero di membri variabile da tre a venti. Ne fanno parte di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo. Gli altri membri sono nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina o anche successivamente nel corso del mandato, salvo quelli già sanciti dallo statuto. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Le convocazioni avvengono per iscritto a mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può essere convocato con un preavviso di 24 ore, anche telefonicamente. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica se i suoi membri sono dieci o meno di dieci, o di almeno un terzo dei suoi membri se questi sono più di dieci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei membri congiuntamente o disgiuntamente propri poteri e compiti fissandone i limiti e la durata temporale.

Art. 34) **PRESIDENTE - COMPITI ED ATTRIBUZIONI** – Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali, stipula i contratti, ha la rappresentanza legale dell'associazione con la facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. Tutti i soci, anche singolarmente, gli conferiscono il mandato di rappresentarli in giudizio sia contro i soci, sia contro i terzi, quando ritenga che l'interesse di essi mandanti lo richieda e lo autorizzano a rilasciare procure generali. È munito di ogni più ampia facoltà sia per le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, sia con firma libera per l'ordinaria gestione dell'Associazione compresa quella di delega temporaneamente ad altre talune determinate facoltà. Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione con obbligo di riferire al Consiglio direttivo alla prima seduta utile. Il Presidente che ha cessato il mandato può assistere il Presidente in carica con funzioni

consultive per un anno, partecipando in tal veste alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue facoltà sono attribuite al Vice Presidente Vicario e in mancanza di quest'ultimo progressivamente in ordine di carica o età ad altro Vice Presidente o membro del Consiglio direttivo.

Art. 35) DELEGAZIONI TERRITORIALI - Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può istituire delegazioni su tutto il territorio regionale, nominandone il responsabile. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni.

Art. 36) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPITI E ATTRIBUZIONI - L'assemblea può nominare un collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 (tre) membri effettivi e due suppletivi. I Membri del collegio possono essere scelti anche fra i soci; le cause di ineleggibilità o decadenza dei revisori sono quelle stabilite dalla legge civile. Rientra nei compiti dei Revisori esaminare gli inventari, i bilanci, e i rendiconti annuali: di tale disamina danno relazione all'Assemblea ordinaria dei Soci; i registri, con la contabilità ed in generale tutti gli atti dell'Associazione che devono essere loro sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca possono procedere a verifica della cassa. I Revisori in carica partecipano alle adunanze del Consiglio direttivo e alle Assemblee dei Soci. In caso di decesso, o dimissioni di uno dei Sindaci Effettivi subentrerà il Supplente più anziano in ordine di età.

Art. 37) PERSONALITÀ GIURIDICA - L'Associazione potrà richiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica con iscrizione al pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.

Art. 38) SCIoglimento - Lo scioglimento dell'Associazione nei casi previsti dalla legge, sarà deliberato dall'Assemblea dei soci, che provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39) RINVIO - Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni di legge in materia.